



COMUNE DI PALANZANO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 43025 PALANZANO - tel.(0521) 891321 - 891322 - 891507 - fax 891547 - P.IVA 00452160344

ORDINANZA N. 406 DEL 20.01.2018

ORDINANZA TAGLIO SIEPI E ALBERI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

IL SINDACO

Esaminato lo stato di fatto delle strade comunali e vicinali di uso pubblico del territorio comunale;

Rilevato che ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento, neve e gelicidio.

Premesso che sono state precedentemente emesse le ordinanze sindacali n. 362 del 05.11.2011 e n. 379 del 01.10.2013, relative al taglio delle siepi lungo le strade comunali e vicinali.

Dato atto delle numerose interruzioni alla viabilità che si sono verificate in occasione del gelicidio del 10-11 dicembre 2017 a causa delle piante e/o rami caduti sulla sede stradale, in quanto alla data odierna solo pochissimi proprietari dei terreni interessati hanno aderito alle sopra citate ordinanze.

Visti gli artt. 16,17, 29 e 30 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che stabiliscono le norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche.

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 "T.U. degli Enti Locali".

Ritenuto di doversi procedere all'emissione di Ordinanza per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, anche in considerazione del fatto che si è in pieno periodo invernale.

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, situati nel territorio comunale, di eseguire nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data della presente:

- 1) Il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda metri 3 (tre), a monte ed a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento o forte inclinazione, risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi (vedi disegni esplicativi allegati);**
- 2) La potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale.**
- 3) La rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

AVVERTE

Tutti i proprietari frontisti che, per le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- Abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di tutte quelle protette indicate dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali dovrà essere effettuata ed accurata ripulitura;
- Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta

L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, comporta una sanzione Amministrativa di importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla L. 389/1981.

Il Comune, oltre la scadenza prefissata e senza ulteriore avviso, potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza, con facoltà di applicare le ulteriori penali contemplate dalla normativa vigente in materia. Resta nella facoltà dell'ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere. Fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, indipendentemente dagli interventi effettuati dalle Amministrazioni pubbliche, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. e dal relativo Regolamento Regionale Forestale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità.

Che le forze dell'ordine e la Polizia Municipale si attivino per il rispetto della presente ordinanza che viene trasmessa a:

- Prefettura di Parma
- Polizia Municipale
- Stazione Carabinieri di Palanzano
- Provincia di Parma


INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.


IL SINDACO
Franzini Lino

DISEGNI ESPLICATIVI

ESEMPIO N. 01



ESEMPIO N. 02



ESEMPIO N. 03

